#### PROTOCOLLO D'INTESA

# PER IL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA SETTORE ESECUZIONI E PROCEDURE CONCORSUALI ESECUZIONI IMMOBILIRI E MOBILIARI

Anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) rientra nello svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione; pertanto, vengono di seguito individuate le linee guida per tutti i soggetti coinvolti nella procedura, al fine di assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti e destinate ad evitare la diffusione del contagio da COVID-19.

Con riferimento alle singole attività, vengono quindi indicate le udienze e gli incombenti che possono proseguire e quelli che, invece, devono essere necessariamente rinviati:

#### 1. CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.

L'udienza in questione non rappresenta un'attività connotata dai caratteri di urgenza. Alla predetta udienza, inoltre, è previsto che il debitore possa comparire personalmente e formulare richieste ed istanze ed è prevista la partecipazione dell'esperto stimatore. Se ne deve, quindi, prevedere il differimento dopo il 31.07.2020. Analogamente l'udienza fissata per valutare il rinnovo della delega a favore del professionista delegato andrà ricalendarizzata dopo il 31.7.2020 avuto riguardo alla sospensione delle attività di vendita sino a quella data, come di seguito prevista.

#### 2. ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE

L'esperto stimatore potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- sino alla data del 31.07.2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove al presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente.
- i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione; pertanto, non sarà necessario presentare istanza di proroga, stante il suddetto differimento dell'udienza ex art. 569 c.p.c.

#### 3. ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

Il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, etc), invece:

- le visite, al fine di accompagnare potenziali offerenti presso i cespiti pignorati, sono sospese sino al 31.7.2020;
- gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 31.7.2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti; c) sono pertanto sospesi anche i primi accessi da eseguirsi congiuntamente all'esperto stimatore secondo quanto previsto nel decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 569 c.p.c. con contestuale nomina del custode giudiziario, se prevista. In questi casi il custode ne notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso;
- le questioni attinenti alla gestione del cespite che non rientrano nelle eccezioni di cui al punto precedente dovranno essere affrontate e risolte in modalità telematica (acquisizione documentazione, accrediti dei frutti del cespite ecc.), al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento;
- laddove gli occupanti degli immobili versino in comprovato stato di difficoltà economica, ricollegabile all'emergenza sanitaria COVID, i custodi sono autorizzati sin da ora (senza necessità di presentazione di specifica istanza), a differire i pagamenti delle indennità di occupazione/canoni di locazione dall'1.8.2020; il custode concorderà con gli occupanti piano di rateizzo delle indennità/canoni relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2020.

#### 4. ATTIVITA' DI LIBERAZIONE

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione. Si ritiene, infatti, che sia massimamente inopportuno l'eventuale impiego, in ausilio al custode, della forza pubblica e del personale sanitario a fronte delle prevalenti incombenze in cui questi sono impegnati in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, la cui durata non è facile prevedere.

Pertanto, sono sospese sino al 31.7.2020 le attività di liberazione, salvo per quelle attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite, ossia notifica dell'ordine di liberazione, pre- allerta (telefonica o on-line) delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode.

#### 5. LE VENDITE E L'ATTIVITA' DEL PROFESSIONITA DELEGATO.

- 1) per tutte le vendite telematiche, miste o analogiche, fissate dal 12.05.2020 al 31.07.2020, va disposto il differimento dopo il 31.7.2020, mandando al professionista delegato e alla società delegata alla pubblicità, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita differita dal GE." Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione in caso di vendita analogica o di vendita telematica senza conto corrente partitario; nel caso in cui sia già operativo il conto corrente partitario ne sarà disposta la restituzione;
- i professionisti delegati alla vendita e i gestori incaricati delle vendite di non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non sarà consentito di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 3) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;
- 4) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione andrà differita dopo il 31.7.2020; in particolare: -con riguardo alle vendite in corso, nel periodo di sospensione in questione tutti gli adempimenti non saranno posti in essere, ciò anche qualora si tratti del mero completamento di attività di pubblicità già avviata o di adempimenti riferibili a tentativi di vendita da espletarsi nel periodo successivo alla sospensione; -la pubblicazione dell'avviso di vendita che non abbia avuto ancora integralmente luogo (ad esempio, perché sia in corso di lavorazione la richiesta di pubblicazione sui quotidiani) deve essere interrotta anche qualora abbia avuto già luogo la pubblicità sul PVP ed anche qualora si riferisca a tentativi di vendita successivi all'11.05.2020; -gli avvisi di vendita non ancora integralmente pubblicati devono essere annullati anche qualora sia stato previsto l'esperimento della vendita in data successiva all'11.05.2020;

- all'attenuazione della emergenza epidemiologica, la riprogrammazione degli esperimenti di vendita avverrà in modo scaglionato, privilegiando temporalmente le procedure i cui esperimenti di vendita sono stati revocati e sospesi che andranno ricalendarizzati a data successiva al 31.7.2020. Resta ferma la sospensione delle vendite durante il periodo di sospensione feriale dei termini.

#### 6. EMISSIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO EX ART. 586 CPC

I decreti di trasferimento verranno emessi, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica in allegato all'istanza, in modalità editabile. In particolare, il professionista delegato dovrà allegare la bozza del decreto di trasferimento ad una nota di deposito senza che la bozza stessa sia sottoscritta telematicamente.

La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica.

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

- 7. UDIENZE DA TRATTARE AI SENSI DELL'ART. 83, co. 7, lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18
- a) udienza prevista ai sensi degli artt. 596 e 597 c.p.c.:
- a.1) qualora non rientri nelle attività delegate ai sensi dell'art. 591 *bis* c.p.c.: svolgimento dell'udienza in modalità cartolare, previo decreto del G.E. con il quale si invitano le parti a non comparire all'udienza in assenza di contestazioni, avvisando che, in tal caso, nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato ex art. 597 c.p.c.; nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo telematico secondo le seguenti modalità: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni sino alle ore 13:00 del giorno fissato per l'udienza; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti, dando indicazioni al professionista delegato per la modifica o la conferma del progetto di distribuzione o si riserverà per l'emissione del provvedimento ai sensi dell'art. 512 c.p.c.;
- a.2) qualora non rientri nelle attività delegate ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c.: il professionista delegato, dopo il periodo di sospensione fissato fino all'11.05.2020 è autorizzato a tenere le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione, previo invito alle parti a non comparire dinanzi a sé, nella ipotesi in cui non vi siano contestazioni al progetto di distribuzione depositato, avvisando che in tal caso, nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato ex art. 597 c.p.c.; nel caso invece in cui le parti intendessero sollevare contestazioni, il professionista delegato avviserà le stesse che le contestazioni dovranno essere preventivamente comunicate al professionista e poi depositate nel fascicolo telematico entro cinque giorni prima

dell'udienza da lui fissata; in tal caso, il GE calendarizzerà l'udienza ex art. 512 c.p.c. innanzi a sé a data successiva al 31.7.2020;

- b) udienza prevista ai sensi dell'art. 615, co. 2 e 617 co. 2, c.p.c.; trattazione cartolare in tali casi il giudice dell'esecuzione, con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza medesima, fisserà l'udienza cartolare; in tale udienza i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte entro le ore 13:00 del giorno dell'udienza, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti;
- c) udienza ai sensi dell'art. 495 c.p.c.; in tal caso possono distinguersi due evenienze: c 1) l'istanza viene proposta con l'ausilio di un difensore: in tal caso trattazione cartolare il G.E. al deposito dell'istanza, verificatane l'ammissibilità, fissa l'udienza, con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza medesima; in tale udienza i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte entro le ore 13:00 del giorno dell'udienza, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti; c 2) qualora l'istanza sia presentata personalmente dal debitore, il G.E. ne valuterà l'ammissibilità e fisserà l'udienza a data successiva al 31.7.2020;
- d) le istanze proposte ai sensi dell'art. 486 c.p.c. saranno trattate tramite PCT, se occorra disporre la convocazione delle parti la relativa udienza sarà calendarizzata a data successiva al 31.7.2020.

#### **FALLIMENTARE**

Le considerazioni sopra espresse in merito al ruolo Esecuzioni Immobiliari vanno riproposte con riferimento al ruolo Fallimentare.

Devono, quindi, considerarsi sospese, sino al 31.7.2020, tutte le attività che non possano essere eseguite nello studio del curatore fallimentare, quali accessi preordinati alle operazioni di stima e operazioni di inventario; qualora tali attività comportino un ritardo negli adempimenti come il deposito del programma di liquidazione il curatore presenterà un'istanza di proroga, motivata dalle contingenti circostanze. Gli accessi saranno limitati alle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti. In questi casi il curatore ne notizierà prontamente il Giudice delegato, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso; c) pericolo di sottrazione del patrimonio mobiliare da inventariare che va messo in sicurezza con assicurazione, o con asporto, tramite ausiliario, visto che l'inventario, per la indisponibilità del cancelliere non potrà

certamente essere eseguito sino al 31.7.2020. In questi casi il curatore ne notizierà prontamente il Giudice delegato, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

L'attività di apposizione dei sigilli, trattandosi di atto urgente, non è oggetto di sospensione, purché possa essere attuata nel rispetto delle indicazioni igienico sanitarie indicate dal Ministero della Salute.

Deve precisarsi che i termini per il deposito della relazione ex art. 33, co. 1, l. fall. del rapporto ex art. 33, co. 5, l. fall. e del programma di liquidazione sono sospesi sino all'11.05.2020 compreso; qualora il termine fosse in corso di decorrenza lo stesso si allunga dopo la scadenza del periodo di sospensione di quanto gli mancava alla scadenza ordinaria quando la sospensione è iniziata.

I curatori fallimentari avranno cura di presentare istanza di chiusura del fallimento, soprattutto con riferimento alle procedure più risalenti di durata superiore al quinquennio, sia ex 118 n. 3 co. 2, l. fall., sia quelle ordinarie.

Le operazioni di vendita sono sospese; vengono impartite ai curatori le stesse indicazioni già rivolte ai custodi giudiziari e ai professionisti delegati alla vendita in tema di vendite immobiliari.

Per quanto attiene all'emissione dei mandati di pagamento la stessa avverrà secondo modalità telematiche, tenuto conto della prassi invalsa nei singoli Uffici giudiziari, come da circolari già emesse dai giudici della rispettiva sezione.

In caso di comprovata urgenza, le richieste di ricevimento curatori potranno essere trasmesse via mail al giudice delegato il quale potrà fissare un appuntamento al curatore, invitandolo ad accedere alla stanza virtuale mediante l'applicativo "Microsoft Teams" messo a diposizione dal Ministero.

Le udienze di esame dello stato passivo sono differite a data successiva al 31.7.2020, non rientrando tra le attività urgenti.

Le udienze di approvazione del rendiconto della gestione potranno essere trattate ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 secondo le seguenti modalità: il curatore presenterà una nota, da depositarsi telematicamente sino alle 13:00 del giorno fissato per l'udienza, recante la richiesta di approvazione del rendiconto, in assenza di contestazioni, o la comunicazione circa la presentazione di contestazioni; all'esito, il g.d., se non vengano presentate osservazioni, verificata la regolarità delle comunicazioni che il curatore procederà a depositare previamente mediante PCT, approverà il rendiconto; nel caso in cui vengano presentate osservazioni il g.d. fisserà l'udienza davanti al Collegio a data successiva al 31.7.2020; il curatore avrà cura di segnalare quando non si siano perfezionate le comunicazioni della fissazione dell'udienza di rendiconto (ad esempio al legale rappresentante della società), in tal

caso, il g.d., rinvierà l'udienza a data successiva al 31.7.2020. In considerazione della sospensione di tutti i termini processuali dal 9.03.2020 all'11.05.2020, le udienze andranno differite, qualora il termine per la presentazione delle contestazioni sia scaduto durante il predetto periodo.

#### PRE - FALLIMENTARE

#### a) Le prefallimentari depositate dopo il 9.3.2020

Il legislatore, con il testo del recente decreto liquidità, 8.4.2020 n. 23, art. 10 ha sancito la IMPROCEDIBILITÁ delle istanze di fallimento, comprese quelle in proprio, presentate tra il 9.3.2020 ed il 31.7.2020.

Ciò ha risolto integralmente il problema per le procedure successive al 9.3.2020 che verranno d'ufficio enucleate dal giudice relatore che le porterà al primo collegio utile, ad esempio, per la declaratoria di improcedibilità da parte del Collegio, senza necessità di fissazione dell'udienza. L'unica eccezione contemplata dalla norma in questione è quella dell'istanza proposta dal Pubblico Ministero che chieda l'emissione di una misura cautelare di cui all'art. 15 l.f.. In tal caso l'istanza è procedibile.

Il terzo comma del medesimo articolo 10, peraltro, prendendo atto che la mancata declaratoria è dovuta a causa legale, fa salva la possibilità di inertizzare il decorso del termine fra il 9.3.2020 ed il 31.7.2020 ai fini del decorso del termine annuale di cui all'art. 10 l.f. e del 69 bis l.f.

#### Le prefallimentari depositate prima del 9.03.2020

A contrario, rispetto al tenore del citato art. 10 decreto liquidità, le prefallimentari precedenti al 9.3.2020 si devono ritenere perfettamente procedibili.

In ordine alla trattazione dei presenti procedimenti va tenuto conto della possibilità del fallendo di difendersi personalmente, sino al giorno dell'udienza. Pertanto, se il fallendo non si costituisce, a meno che non dichiari via mail di rimettersi o di rinunciarvi, le udienze verranno rinviate dopo il 30.06.2020. Le nuove procedure saranno fissate dopo il 31.7.2020. Faranno eccezione a tale disposizione le procedure per cui stia per decorrere l'anno, ai sensi dell'art. 10, l. fall..

In tal caso potranno verificarsi tre evenienze:

a) debitore costituito: il giudice delegato, con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza medesima, fisserà l'udienza cartolare; in tale udienza i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte entro le ore 13:00 del giorno dell'udienza, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti, rimettendo al Collegio la decisione o disporrà gli adempimenti istruttori ritenuti necessari

- b) debitore non costituito ma stato raggiunto con notificazione a mezzo pec, ai sensi dell'art. 15, l. fall.: trattazione con udienza da remoto, tramite l'applicativo TEAMS; in tal caso il giudice delegato, con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza medesima, comunicherà il link della stanza virtuale, indicando l'orario per la connessione; all'esito della discussione prenderà i provvedimenti istruttori o riserverà al Collegio la decisione;
- c) solo in caso di mancata costituzione del debitore, non raggiunto a mezzo pec dalla notificazione eseguita ai sensi dell'art. 15, l. fall. l'udienza sarà trattata ordinariamente, garantendo le distanze di sicurezza per la prevenzione dal contagio.

Le procedure già pendenti in cui il fallendo si sia costituito o abbia dichiarato espressamente di rimettersi o rinunciarvi potranno essere trattate ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 con le consuete modalità: il giudice delegato, con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza medesima, fisserà l'udienza cartolare; in tale udienza i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte entro le ore 13:00 del giorno dell'udienza, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti, rimettendo al Collegio la decisione o disporrà gli adempimenti istruttori ritenuti necessari.

Va precisato che, ai sensi dell'art. 83, co. 5, d.l. n. 18.2020, le predette modalità saranno applicate anche nel periodo sospensione dei termini sino all'11.05.2020 e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa del settore civile indicata al comma 3 del medesimo articolo.

#### **CONCORDATI PREVENTIVI**

#### a) Concordato preventivo con riserva -

• ricorso ex art. 161, co. 6, l.f.: l'obbligo informativo non subisce sospensione trattandosi di termine sostanziale. Quindi, soprattutto per i concordati in continuità, si intende ribadire la indispensabile necessità di evasione urgente, alle scadenze originariamente fissate dal Tribunale, dell'obbligo informativo, con disponibilità alla concessione di termini di integrazione se le notizie dovessero apparire troppo sintetiche o lacunose. Il persistere di tale obbligo anche per i concordati liquidatori, non essendo possibile alcuna attività liquidatoria seria in questo periodo, non aggrava di fatto la attività né dell'impresa né dei professionisti e, quindi, non avrebbe ragione di essere il permanere di una sua sospensione. I termini di durata per redigere la proposta, il piano e l'attestazione e quelli di deposito del fondo spese cauzionale invece sono sospesi fino all'11.05.2020;

• relazione ex art. 172 l.f.: trattandosi di atto processuale, anche il suo deposito slitta in applicazione della sospensione, a meno che tutta la procedura non venga dichiarata urgente per ragioni oggettive e cogenti. Si deve ritenere che il blocco degli atti processuali abbia avuto inizio il 9.3.2020 (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto n. 11 del 8.03.2020). Da allora e sino al 11.5.2020 opera la sospensione. Poi continuerà a decorrere il termine per il deposito della relazione. Conseguentemente, se la 172 è prorogata di oltre due mesi (dal 9.3.2020 al 11.5.2020) è evidente che l'adunanza deve slittare dello stesso lasso di tempo. Occorre in tal senso instare da parte del commissario presso il giudice, procedendo alla richiesta di rifissazione della udienza.

#### b) OMOLOGAZIONE DEI CONCORDATI PREVENTIVI

Si rinvia a quanto previsto nel protocollo civile per quanto attiene alla trattazione dei procedimenti in camera di consiglio. Tenuto conto della peculiarità del rito, tuttavia, il Collegio avrà cura di garantire il necessario rispetto del contradittorio concedendo al proponente termine per controdedurre qualora vengano proposte opposizioni e qualora il Collegio ritenga necessario svolgere attività di istruzione probatoria. In tali casi, il Collegio assegnerà al ricorrente termine a difesa di giorni 10 per controdeduzioni, giorni 5 al commissario per eventuali osservazioni e poi , se richiesto, repliche coeve di giorni 5 a istante ed opponente, poi si riserverà di decidere.

## SETTORE ESECUZIONI MOBILIARI ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

Il presente processo esecutivo presuppone lo svolgimento di attività prodromiche alla vendita o all'assegnazione consistenti nella ricerca delle cose da pignorare da parte dell'Ufficiale giudiziario che richiede l'accesso nella casa del debitore e nei luoghi a lui appartenenti; analogamente per la successiva fase di autorizzazione della vendita e di vendita, che prevede la partecipazione degli ausiliari del giudice.

Le esigenze sanitarie correlate all'emergenza sanitaria impongono, conseguentemente, il rinvio di tali incombenti a data successiva al 31.7.2020.

Fanno eccezione a quanto sopra le attività distributive successive alla vendita previste ai sensi dell'art. 641 e 642 c.p.c.; in tali casi, si potrà procedere ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) d. l. n. 18/2020 alla trattazione cartolare : a) art. 541 c.p.c. - il piano concordato verrà notificato al debitore, qualora il debitore non proponga osservazioni, il g.e. provvederà in conformità; b) art. 542 c.p.c. – se i creditori non raggiungono

l'accordo o il g.e. non approva il piano concordato il giudice dell'esecuzione, con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima, fisserà l'udienza cartolare; in tale udienza i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, sino alle ore 13:00 del giorno fissato per l'udienza, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti a norma degli artt. 510 e ss. c.p.c.

#### ESECUZIONE PER CONSEGNA O PER RILASCIO

L'art. 103, co. 6, d.l. n. 18/2020 stabilisce che: "L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.". Consegue che le udienze da fissarsi ai sensi degli artt. 610 e ss. c.p.c. andranno anch'esse differite successivamente al 31.7.2020.

Deve, però, ritenersi che, sia per le esecuzioni pendenti, sia per quelle intraprese nel periodo di vigenza del l.n. n. 18/20, la ripresa delle operazioni dopo la scadenza del termine di sospensione non è subordinato alla notifica, a cura del creditore, di un ulteriore preavviso di rilascio.

Deve, infatti, darsi seguito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussiste un obbligo di nuovo avviso in caso di sospensione dell'esecuzione già iniziata (Cass. 2 luglio 2019, n. 17674/2019).

Va, ancora evidenziato che, nel caso in cui all'ufficiale giudiziario sia richiesto di notificare un preavviso di rilascio nel periodo di vigenza del d.l. n. 18/20, quest'ultimo deve provvedere all'incombente calendarizzando il primo accesso oltre il 10.07.2020 poiché la sospensione comporta, ai sensi dell'art. 83, co. 2, d.l. n. 18/20, che anche il decorso del termine (minimo) di 10 giorni concesso all'esecutato resti sospeso/differito fino al 31 luglio 2020.

#### ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE

Il presente processo esecutivo fuoriesce dall'ambito applicativo dell'art. 83, co. 7, lett. f) e h), d.l. n. 83/2020 in quanto prevede la comparizione in udienza di soggetti diversi dai difensori delle parti quali il consulente tecnico d'ufficio che viene nominato al fine di determinare le modalità di esecuzione o l'ufficiale giudiziario che deve recarsi presso i luoghi dell'esecuzione.

Le relative udienze verranno, quindi rinviate a data successiva al 31.7.2020.

#### ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

Il presente processo esecutivo rientra nell'ambito applicativo dell'art. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 83/20, qualora vi sia la costituzione del debitore e in tutti casi in cui si venga da rinvio della prima udienza. In tali casi il giudice dell'esecuzione, con decreto da

comunicarsi a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza medesima, fisserà l'udienza cartolare; in tale udienza i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte entro le ore 13:00 del giorno dell'udienza, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti.

Nel caso di prima udienza in cui non vi sia stata la costituzione del debitore il g.e. provvederà a rinviare a data successiva al 31.7.2020.

Ciascun Ufficio, tenuto conto dei carichi di ruolo e delle esigenze di Cancelleria, avrà cura di indicare il numero massimo di fascicoli da trattare ad udienza, dando priorità a quelli più risalenti.

### OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI C.D. "SUCCESSIVA"

L'udienza fissata ai sensi dell'art. 185 disp. att. c.p.c. potrà trattarsi ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 83/2020; il giudice dell'esecuzione, con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima, fisserà l'udienza cartolare; in tale udienza i difensori delle parti, sino alle ore 13:00 del giorno fissato per l'udienza, depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti.

\* \* \*

Il Giudice dell'esecuzione, nel ricalendarizzare le udienze già fissate avrà cura di dare priorità alla trattazione dei procedimenti più risalenti nel tempo, eventualmente differendo la trattazione di quelli di nuova iscrizione, anche tenuto conto della c.d. sospensione eccezionale dei termini sino all'11.5.2020.